

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2937

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOVA, LAFORGIA, DE MARZI FERNANDO, DEL CASTILLO, SGARLATA, TAMBRONI, URSO, TITOMANLIO VITTORIA, TANTALO, MERENDA, AMATUCCI, BONTADE MARGHERITA, VALIANTE, GREGGI, DALI'ARMELLINA

Presentata il 20 gennaio 1966

Disposizioni particolari riguardanti i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreti ministeriali 2 dicembre 1957 (prorogato con successivo decreto ministeriale 14 aprile 1958), del 4 dicembre 1958 e del 1° aprile 1959, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni bandì rispettivamente i seguenti concorsi: 1.100 posti di vice segretari, 90 posti di vice perito e 133 posti di vice geometra ed a norma dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concesse la facoltà agli impiegati della carriera esecutiva, in possesso di determinati requisiti, di partecipare ai concorsi predetti.

Come è noto, le graduatorie dei concorsi pubblici comprendono i vincitori e gli idonei.

L'Amministrazione postelegrafonica, in date successive, ha nominato in ruolo gli uni e gli altri. Nel periodo intercorso tra l'assunzione dei primi e quella dei secondi, venne approvata dal Parlamento la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, che riconobbe, tra l'altro, benefici a favore del personale della carriera esecutiva. Ne è conseguito che i vincitori interni dei concorsi provenienti dalla predetta carriera, essendo stati inquadrati nella carriera di concetto pochi giorni prima dell'approvazione della legge stessa, non hanno potuto

godere dei benefici previsti, contrariamente ai loro colleghi idonei nominati in ruolo, come già detto, dopo, i quali potettero così usufruire di notevoli benefici di carriera e giuridici per effetto della citata legge n. 1406, con evidenti sperequazioni per i vincitori inquadrati anteriormente.

Infatti, agli idonei, per la promozione conseguita in virtù dell'articolo 46, della legge n. 1406, è stato attribuito l'assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mentre agli idonei trentanovisti venne conferita, per effetto dell'articolo 51 della più volte citata legge n. 1406, l'anzianità, ai fini giuridici, del 16 novembre 1951 nella qualifica rivestita nella carriera esecutiva, con i relativi scatti di stipendio.

Nel passato più recente l'Amministrazione delle poste è stata costretta a proporre provvedimenti analoghi intesi ad eliminare sperequazioni della stessa specie determinante dall'applicazione di disposizioni legislative in tempi e circostanze diversi.

A tal fine sarà sufficiente ricordare gli articoli 87 e 96 della legge 28 febbraio 1958, n. 119, e la legge 19 febbraio 1963, n. 81.

Con l'articolo 87 agli impiegati vincitori interni del concorso precedente, provenienti dalla carriera esecutiva, venne riconosciuto il concorso a capo ufficio come sostitutivo del colloquio di sbarramento allora previsto per il passaggio alla qualifica di segretario (ex grado IX).

Con l'articolo 96, invece, venne concessa a tutti gli impiegati del Ministero delle poste, compresi i vincitori interni ed esterni del concorso di cui sopra, la riduzione a metà della permanenza nella qualifica rivestita all'atto dell'entrata in vigore della già menzionata legge n. 119.

La validità dell'articolo 96, cessando di essere operante il 10 marzo 1961, venne prorogata per altri sei mesi, in applicazione dell'articolo 72 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Di tale proroga, pertanto, non poterono beneficiare i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 1 della presente proposta, perché nominati in ruolo nella carriera di concetto dopo il 10 settembre 1961, mentre al 31 di-

cembre 1961, data di entrata in vigore della legge n. 1406, gli aventi diritto facevano parte del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

È doveroso, pertanto, l'atto riparatore di giustizia che sani questa evidente sperequazione.

Onorevoli colleghi! I rilievi e le considerazioni contenute nella relazione renderà superflua l'illustrazione dei singoli articoli.

Le varie situazioni in esame tendono ad eliminare alcune ingiustificate sperequazioni, senza ledere i diritti agli interessi del restante personale.

Pertanto, tenuto conto che la qualifica a segretario, o equiparata, si consegue a ruolo aperto in virtù del testo unico relativo agli impiegati dello Stato, noi chiediamo la vostra approvazione a questa proposta di legge, in riconoscimento dei meriti di una parte della numerosa e fedele schiera di lavoratori dello Stato, tanto più che detta proposta non comporta alcuna spesa per l'Amministrazione delle poste.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I vice segretari, vice geometri e vice periti nominati in ruolo a seguito dei concorsi banditi dal Ministero delle poste e telecomunicazioni con i decreti ministeriali rispettivamente del 2 dicembre 1957, del 4 dicembre 1958 e del 1° aprile 1959, provenienti dalla carriera esecutiva e che rivestivano una qualifica non inferiore a quella di capo ufficio principale (tabella *L*) o capo ufficio (tabella *M*), o che conseguirono l'idoneità ad un concorso per capo ufficio principale o capo ufficio, sono promossi rispettivamente alla qualifica di segretario, geometra e perito.

La decorrenza di tale promozione, ai fini giuridici, sarà riportata a quella della qualifica rivestita nella carriera esecutiva di provenienza, se tale qualifica non era inferiore a quella di capo ufficio principale o capo ufficio, e dalla data di nomina nella carriera di concetto per gli altri.

ART. 2.

Gli impiegati nominati in ruolo nella carriera di concetto, a seguito dei concorsi di cui all'articolo 1 della presente legge, prove-

nienti dalle altre carriere di tutte le amministrazioni dello Stato e che avevano un coefficiente di stipendio non superiore a quello di ufficiale di prima classe, sono promossi, ai soli fini giuridici, alla qualifica di segretario aggiunto, o qualifiche equiparate, dalla data di nomina nella carriera di concetto.

ART. 3.

Gli impiegati di cui ai precedenti articoli 1 e 2, in servizio di ruolo e non di ruolo presso le amministrazioni dello Stato al 23 marzo 1939, sono promossi alla qualifica di segretario, o qualifiche equiparate, con decorrenza, ai soli fini giuridici, del 16 novembre 1951.

ART. 4.

Gli impiegati di cui ai precedenti articoli 1 e 3, inquadrati nella qualifica di segretario, perito e geometra, sono promossi alla qualifica immediatamente superiore, anche in soprannumero, per merito comparativo, dopo 9 anni di servizio complessivo di ruolo, dei quali almeno 5 nella carriera di concetto.

I posti in soprannumero saranno riassorbiti nella misura di un terzo dei posti che si renderanno vacanti annualmente a partire dall'anno successivo a quello in cui avrà termine l'assorbimento del soprannumero creatosi in applicazione dell'articolo 43 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

ART. 5.

Ai fini dell'anzianità nella qualifica di segretario aggiunto o equiparata, per gli impiegati esterni nominati in ruolo nella carriera di concetto a seguito dei concorsi di cui all'articolo 1 della presente legge, la permanenza minima di quattro anni nella qualifica di vice segretario, prevista dalle vigenti disposizioni, è ridotta a due anni.